

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1967
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
WALTER: Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648. (2378)	1967
PRESIDENTE	1967, 1968, 1969
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	1967, 1968
CHIOSTERGI	1968
WALTER	1968, 1969
TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	1968
SCHIRATTI	1969
Disegno di legge (Discussione)	
Estensione dell'indennità mensile per la assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3. (2467)	1969
PRESIDENTE	1969, 1970, 1971, 1972
BAVARO, <i>Relatore</i>	1969, 1970, 1971
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	1969, 1970, 1971
DE PALMA	1969, 1970
TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	1970
WALTER	1970, 1971
SCHIRATTI	1971
BIASUTTI	1971
MAROTTA	1972

La seduta comincia alle 11,15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Martino Carmine.

Discussione della proposta di legge del deputato Walter: Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648. (2378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Walter: Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il relatore, onorevole Chiaramello, ha facoltà di riferire.

CHIARAMELLO, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Walter riguarda tre differenti questioni derivanti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648. La prima sulla proroga dei termini di cui all'articolo 119 della legge stessa, proroga alla quale sono contrario. Sono viceversa favorevole all'articolo 2 della proposta stessa che sostituisce l'articolo 72 della citata legge, n. 648. L'emendamento all'articolo 72 di tale legge importa per il Governo un impegno di un miliardo e 600 milioni, ma venendo a beneficiare di tale disposizione proprio le madri che sono in possesso della pensione di guerra

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

e che hanno maggior bisogno, ritengo opportuno portare l'età della madre vedova da 65 a 60 anni per aver diritto all'assegno di previdenza. L'ultima parte della proposta Walter, cioè l'articolo 3, riguarda l'istanza di revisione, la quale deve essere presentata al Ministero del tesoro entro i termini stabiliti dall'articolo 117. della citata legge n. 648. La suddetta legge, n. 648 contemplava viceversa per questi casi il termine di 90 giorni ed è quindi successo che tutti gli infortunati civili sono stati esclusi dal presentare questa domanda. Occorre tener presente che in questo campo il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ha sempre applicato dei criteri propri, cioè dei criteri restrittivi assai rigidi.

Quando ero Sottosegretario per le pensioni di guerra davo le istruzioni nel senso che la causa di guerra s'intendesse provocata dall'ordigno bellico e non dall'individuo. Ma i criteri restrittivi continuano ad essere applicati e non per colpa del Sottosegretario, ma del Comitato di liquidazione, che, ripeto, è assai restrittivo, così come è restrittivo nell'applicazione della legge per i genitori dei caduti nei riguardi delle 240 mila lire di imponibile. A mio giudizio l'accertamento dovrebbe essere effettuato dall'ufficio distrettuale delle imposte competente per territorio, mentre ora viene fatto dai carabinieri. In tal modo non si ha la certezza della esistenza di quel determinato reddito.

Ecco perché sostengo la necessità di non accogliere l'articolo 1, ma di accettare i due articoli successivi della proposta di legge in esame.

Occorre tener presente che la legge sulle pensioni di guerra è una legge di largo carattere sociale ed è una legge che in definitiva non è operante al cento per cento, soprattutto per colpa degli uffici sparsi in cinque differenti zone di Roma certamente non per colpa di coloro che sono stati nominati Sottosegretari di Stato, e hanno tenuto per vario tempo tale carica, in quanto essi sono stati tutti animati dalla migliore volontà, dal primo all'ultimo, compreso l'amico onorevole Tessitori, oggi presente, e che realmente ha fatto e sta facendo molto in favore dei pensionati di guerra.

La verità è questa: che mentre le leggi a favore della grande industria e del grande capitalismo le facciamo senza quasi discuterle, la legge sulle pensioni di guerra trova ostacoli fin dalla partenza a causa di un maresciallo dei carabinieri o di un sindaco di qualunque partito politico esso sia, divenendo così inoperante per tutti coloro che sono colpiti da una mutilazione di guerra.

Per questi motivi, ripeto, sono favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Walter nei confronti degli articoli 2 e 3 anche se è in corso quell'altra legge, presentata già da me e confortata dall'appoggio dell'Associazione delle famiglie dei caduti, riguardante un parziale aumento sia per i genitori che per le vedove.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, questo che ella ha detto sta bene per il merito; ma nel testo della proposta non vedo la necessaria copertura.

CHIARAMELLO, Relatore. Appunto, onorevole Presidente, avrei desiderato che l'esame della proposta di legge fosse rinviato. Sono del parere che bisognava trovare la copertura nei fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52. La cifra di 90 miliardi iscritta nel citato capitolo è, a mio giudizio, inferiore alle effettive necessità.

Dato che l'onorevole Walter non ha indicato la fonte per la copertura del nuovo onere è necessario, a mio parere, lasciare in sospenso l'esame della proposta proprio per trovare la copertura stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Desideravo dire che abbiamo tanto discusso altre volte per spese di minore entità circa la necessità della copertura; ora non sapendo neppure se trattasi della maggiore spesa di un miliardo o di un miliardo e 600 milioni e non essendovi nella proposta di legge alcun accenno alla copertura, ritengo che non vi sia evidentemente da esitare sulla necessità di rinviare la discussione, onde accertare la spesa ed indicare la copertura.

WALTER. Per quanto riguarda la copertura, non mi sono preoccupato di indicarla, in quanto l'onorevole Sottosegretario Tessitori, in una dichiarazione alla Camera, ebbe a dire che per le pensioni di guerra i fondi ci sono e che le cifre impostate in bilancio preventivo rappresentano solo una indicazione, perché, dato il continuo aumento delle pensioni, è evidente che si deve provvedere alla integrazione dei fondi stanziati in bilancio con successive note di variazione.

TESSITORI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La mia dichiarazione citata ora dall'onorevole Walter era in relazione a un sospetto, se non ad una accusa, che frequentemente si sente levare, che cioè gli uffici provinciali del tesoro talvolta non hanno i fondi sufficienti per pagare le pensioni e le relative indennità e pertanto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

sospendono i pagamenti: rispondevo ad una interrogazione affermando che il Tesoro dà sempre agli uffici provinciali i fondi necessari per pagare anche quella cifra oscillante al disopra delle previsioni di bilancio, che è naturalmente il frutto delle pensioni che ogni giorno si liquidano nel corso dell'esercizio finanziario. Questa è la ragione di quella mia dichiarazione, che è perfettamente ortodossa.

PRESIDENTE. Onorevole Walter, ella sarà convinto che non è possibile fare una legge portante oneri finanziari senza indicare la necessaria copertura. Ciò sarebbe contrario al dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

SCHIRATTI. A me sembra necessario rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

WALTER. Chiedo il rinvio della discussione della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3. (2467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3.

Il relatore, onorevole Bavaro, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge.

BAVARO, Relatore. Il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione ha una limitata portata finanziaria ma una rilevante importanza morale, perché colma una lacuna della nostra legislazione in materia di assistenza ai grandi invalidi e ai mutilati, lacuna che escludeva dalla provvidenza della istituzione di un accompagnatore una categoria di superinvalidi di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e cioè i minorati per la perdita dei due piedi oppure di un piede e di una mano insieme e per la disarticolazione di un'anca, i quali, proprio per questa mutilazione, avevano bisogno dell'accompagnatore.

Con il provvedimento in esame si estende a questa categoria di invalidi e grandi mutilati il beneficio dell'accompagnatore e si stabilisce così una indennità relativa a colui che viene chiamato a dare questa assistenza.

Analoga proposta presentata dall'onorevole Pino ed altri non ha avuto corso perché col presente disegno di legge viene regolata la materia riflettente la estensione della indennità in questione ai grandi invalidi di cui sopra.

La portata finanziaria di questo provvedimento si aggira sui 45 milioni annui. La V Commissione permanente (difesa) ha espresso parere favorevole, raccomandando che il godimento dei benefici di cui all'articolo 2 abbia effetto dal 1° ottobre 1950 «qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Trascorso tale termine, l'indennità è concessa con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda».

Infatti la decorrenza stabilita nel disegno di legge è del 1° luglio 1951.

Ciò si spiega col fatto che gli invalidi che si sono serviti dell'accompagnatore hanno dovuto pagarlo a proprie spese, quindi si tratta di rimborsare agli interessati la spesa da loro sopportata fino a tale momento.

L'onere suppletivo derivante dall'accennata nuova decorrenza penso che si aggirerebbe sui 20 milioni. Non credo, però, che si possa fare una questione di carattere economico-finanziario; perciò io, per mio conto, esprimo parere favorevole alla retrodatazione della decorrenza.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il bilancio. Si tratta di altri 34 milioni da aggiungersi ai 45 già previsti.

BAVARO, Relatore. Comunque io esprimo parere favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PALMA. Vorrei domandare al relatore quali siano i motivi che hanno determinato questa seconda retrodatazione. Se si deve retrodatare considerando che questi grandi invalidi hanno avuto delle spese per gli accompagnatori, perché cominciare dal mese di ottobre e non da quando hanno cominciato a sostenere questa spesa? Ora a me sembra che, siccome questo non si possa fare, sia equa viceversa la retrodatazione prevista dal disegno di legge. Accedendo a questa richiesta verrebbero fuori moltissimi accompagnatori che probabilmente non sono mai esistiti. Non ritengo che si possa andare oltre il 1° luglio 1951, anche perché verremmo ad aggravare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

la sia pur modesta spesa stanziata di 45 milioni, che verrebbe quasi a raddoppiarsi, mentre accettando il suggerimento proposto dalla Commissione di difesa noi verremmo a postergare di altri 9 mesi tale data.

BAVARO, *Relatore*. Una volta tanto, però. La data dovrebbe essere portata al 1° ottobre 1950 per porre anche questa categoria alla pari con le altre, in quanto la legge che aveva escluso l'accennata categoria, quella cioè che ha riordinato le pensioni di guerra (10 agosto 1950, n. 648), è andata in vigore dal 1° ottobre 1950. Quindi si tratta di compiere un atto di giustizia.

D'altra parte si tratta di un arretrato che verrebbe pagato una volta sola, perché l'onere annuo sarebbe di 45 milioni. Io non credo che di fronte ad una categoria così benemerita noi possiamo indugiare soverchiamente nella preoccupazione che l'onere raggiunga quasi il doppio. Si tratta, in fondo, di portarlo da 45 a 79 milioni.

DE PALMA. Il relatore ha giustificato la retrodatazione al 1° ottobre 1950 con la convenienza di adeguare tale categoria alle altre. Io mi sento quindi tranquillizzato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Faccio osservare che l'onere di 45 milioni annui è stato previsto all'articolo 3 in quanto è fissata la decorrenza dal 1° luglio 1951, e questo onere è stato già addebitato sul capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52. Se adesso aggiungiamo l'onere di altri 34 milioni, dove andiamo a trovare la copertura?

BAVARO, *Relatore*. La copertura c'è.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei aggiungere un dato di fatto. Questa indennità e le altre contemplate dalla citata legge n. 648 hanno come fondamento la concessione di alimenti; e voi sapete meglio di me che gli alimenti non si retrodatano mai: partono sempre dalla data di notifica di una citazione, nell'ipotesi che l'istanza sia fatta in sede giudiziaria. Per cui il problema non si pone come un problema di giustizia distributiva ma come un problema squisitamente alimentare. In altre parole queste due categorie di invalidi per i quali ci fu tale lacuna hanno potuto egualmente tirare avanti, e gli arretrati per l'indennità di accompagnamento sarebbero oggi una forma di assistenza economica che non troverebbe la sua giustificazione nello accompagnamento, perché gli arretrati non sarebbero più spesi per questa ragione.

Un'altra considerazione è che il presente disegno di legge è stato concordato con

l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra che lo ha approvato, anche sotto l'aspetto della retrodatazione al 1° luglio 1951.

Mi pare, quindi, che il testo del disegno di legge possa essere approvato così com'è, nella certezza che le categorie interessate non avranno nulla da lamentare circa la decorrenza dal 1° luglio 1951.

WALTER. Ritengo che il Ministro onorevole Vanoni presentando questo disegno di legge sia stato persuaso che la più volte citata legge n. 648 aveva delle lacune. I maggiori benefici che tutte le altre categorie hanno avuto, hanno inizio dal 1° marzo 1950: la legge è stata promulgata il 10 agosto 1950, ma col beneficio dal 1° marzo. Oggi se la V Commissione permanente propone di portare la decorrenza di questo atto di giustizia al 1° di ottobre 1950., fa già una eccezione al confronto di tutte le altre categorie che hanno cominciato a godere di questo beneficio dal 1° marzo 1950. Perciò senza molto preoccuparmi sono d'accordo nell'accettare questo piccolo beneficio, in considerazione anche del fatto che questa povera gente l'accompagnamento lo deve pagare con la pensione, e qualche volta non si tratta di un semplice accompagnatore ma di una infermiera, la quale deve stare accanto all'individuo notte e giorno. Oggi si può trovare chi con 9000 lire al mese possa fare l'accompagnatore e qualche volta rimanere anche la notte accanto al letto dell'invalido?

Se, come dice, l'onorevole Sottosegretario, l'accompagnatore è stato ormai pagato in un modo o nell'altro, questa povera gente lo ha pagato con il proprio sacrificio a cui è stata ancora costretta dopo il già immenso sacrificio di aver dato la propria carne alla patria. Diamo dunque un riconoscimento a questi grandi invalidi, attraverso la proposta retrodatazione dal 1° ottobre 1950.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, diciamo chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Sono ammessi al beneficio dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruanti dell'assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

L'indennità è stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennità è di lire 9000 mensili.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

BAVARO, *Relatore*. Qui c'è l'emendamento che io propongo, accogliendo il suggerimento della V Commissione permanente: « dal 1° ottobre 1950 » anziché « dal 1° luglio 1951 ».

PRESIDENTE. La modifica dell'articolo 2 importa la modifica dell'articolo 3, il che vuol dire sospendere la discussione della legge e rinviarla per trovare la copertura.

BAVARO, *Relatore*. Non si deve supporre che il capitolo 571 sia formato di 45 milioni. Ci sono altri fondi che completano l'ammon-tare di tale capitolo.

PRESIDENTE. Ma noi che certezza abbiamo che sul capitolo 571 ci sia capienza per una somma maggiore ai 45 milioni già stanziati per tale scopo? Il Governo ha visto che c'era la copertura per 45 milioni. Ma se vogliamo aumentare lo stanziamento dobbiamo almeno fare questa indagine.

SCHIRATTI. La categoria ha interesse a che la legge sia approvata senza ulteriori indugi.

PRESIDENTE. Qui sorge il dilemma: o sospendiamo o approviamo la legge così com'è.

WALTER. Il capitolo 571 ha capienza di fondi per l'indicata maggiore spesa; anzi vi è sempre un largo margine in più.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Ma tali fondi sono già tutti impegnati.

SCHIRATTI. Sono contrario alla proposta retrodatazione proprio nell'interesse delle stesse categorie alle quali è assai meglio dare qualcosa di meno, ma celermente, senza ricorrere alla trafila dell'accertamento riguardante la capienza.

PRESIDENTE. Siamo tutti animati dalla buona volontà di far presto.

BAVARO, *Relatore*. Ne sono convinto. È un punto che non avevo messo in discussione; ma non posso accettare il rinvio in quanto la maggiore spesa derivante dalla retrodatazione è irrisoria.

SCHIRATTI. Pregherei l'onorevole Bavaro di non insistere.

BIASUTTI. Il Sottosegretario ha dichiarato che le categorie interessate sono favorevoli alla decorrenza dal 1° luglio 1951. La nostra Commissione ha dichiarato che deve prendere in considerazione il provvedimento sotto l'aspetto finanziario, tenendo conto delle disponibilità. Ora, insistere sulla proposta di retrodatazione significa ritardare l'approvazione del disegno di legge ed aprire la questione della copertura del maggior onere.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Bavaro comporta il rinvio della discussione. Pongo, quindi, in votazione il rinvio della discussione.

(Non è approvato).

Onorevole Bavaro, ella ritira il suo emendamento?

BAVARO, *Relatore*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 per divisione. Precisamente pongo in votazione la prima parte: « Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Bavaro: « dal 1° ottobre 1950 ».

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione la restante parte dell'articolo 2: « dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvata).

Pertanto l'articolo 2 rimane approvato nel testo ministeriale e precisamente:

Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Passiamo all'articolo 3:

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in 45 milioni annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Abbiamo già fissato la decorrenza; questo articolo 4 lo ritengo superfluo. Ne propongo la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione dello articolo 4.

(È approvata).

MAROTTA. Dovendosi procedere all'esame di numerosi provvedimenti all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente ed essendo già tardi, propongo di rinviare ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso e degli altri esaminati precedentemente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.15.